

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa (*Svolgimento e conclusione*) . 49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale. C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4192, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,

da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

L'Accordo è destinato a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale tra la Comunità europea e l'Indonesia, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, in considerazione del rilievo assunto dall'Indonesia come potenza regionale nel Sud-Est asiatico.

Esso prevede, in linea generale, quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione in una serie di settori di mutuo interesse, oltre che per affrontare alcuni temi cruciali, quali il contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 50 articoli, organizzati in VII titoli.

Il Titolo I (composto dagli articoli da 1 a 5) enumera, all'articolo 1, una serie di valori fondamentali che le Parti ricono-

scono e si impegnano a rispettare, tra i quali la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.

Le finalità e gli ambiti della cooperazione sono individuati dall'articolo 2, mentre l'articolo 3 impegna le Parti contraenti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'articolo 4, le Parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale.

L'articolo 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale.

Il Titolo II, che è composto dal solo articolo 6, e il Titolo III, che si compone del solo articolo 7, impegnano le Parti alla cooperazione, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come Nazioni Unite, dialogo ASEAN-UE, forum regionale dell'ASEAN (ARF), vertice Asia-Europa (ASEM), conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sia nel quadro della cooperazione bilaterale e regionale.

Il Titolo IV (che si compone degli articoli da 8 a 16) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti.

Quanto alle relazioni commerciali, l'articolo 8 stabilisce, in via generale, che la cooperazione consiste nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad ac-

crescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.

Fra gli specifici settori di cooperazione l'Accordo individua, in particolare, il campo sanitario e fitosanitario (articolo 9), gli ostacoli tecnici agli scambi (articolo 10) e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 11).

Ai sensi dell'articolo 12, le Parti faciliteranno gli scambi, sia attraverso la condivisione delle esperienze, sia vagliando la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e di sviluppare la cooperazione doganale, sia impegnandosi a migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, al fine di conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

Con riferimento ai profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 13, il quale sancisce l'interesse delle Parti contraenti a concludere un accordo bilaterale sul tema della cooperazione doganale.

Gli articoli 14 e 16 prevedono, inoltre, l'avvio di dialoghi specificamente dedicati ad incentivare i flussi di investimenti e a promuovere l'accesso ai reciproci mercati e allo scambio di servizi.

In base all'articolo 15, le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni, al fine di migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.

Il Titolo V (composto dagli articoli da 17 a 40) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. La relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell'organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche.

Per quanto riguarda i singoli settori di cooperazione indicati dal Titolo V, con riferimento al turismo l'articolo 17 stabi-

lisce che la collaborazione tra le Parti mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Per ciò che concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli da 18 a 20, i quali disciplinano la cooperazione nei settori dei servizi finanziari, della politica economica e della politica industriale.

In particolare, l'articolo 18 stabilisce che le Parti incentivano la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e contesti legislativi.

L'articolo 19 stabilisce che le Parti collaborino per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche: in tale ambito uno degli strumenti di cooperazione è costituito dal dialogo tra le Parti sulle tematiche di politica tributaria.

L'articolo 20 prevede la cooperazione tra le Parti in materia di politica industriale, con l'obiettivo specifico di migliorare la competitività delle piccole medie imprese. A tal fine si prevede l'incentivazione degli investimenti comuni e la creazione di *joint venture*, nonché l'agevolazione nell'accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese.

Per quanto attiene al settore della società dell'informazione, della scienza e della tecnologia, gli articoli 21 e 22 prevedono che la collaborazione nel campo della società dell'informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della *privacy* e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e dell'Indonesia e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.

In materia di energia e trasporti, gli articoli 23 e 24 prevedono la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. Per quanto riguarda

specificamente i trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della sicurezza e dell'intermodalità.

Quanto al settore dell'istruzione e della cultura, in base all'articolo 25 le Parti convengono di promuovere la cooperazione — attraverso scambi e iniziative comuni — in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.

Nei settori dei diritti umani e della società civile, regolati rispettivamente dell'articolo 26 e dell'articolo 38, la cooperazione bilaterale UE-Indonesia prevede il sostegno all'attuazione del piano nazionale indonesiano per i diritti umani e il potenziamento delle istituzioni competenti in materia.

Nei comparti dell'ambiente, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, disciplinati dagli articoli da 27 a 30, la cooperazione coprirà in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, con particolare riferimento all'ambiente marino e alla pesca.

Per quanto concerne la salute, ai sensi dell'articolo 31 le Parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali alimentazione, prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari e malattie trasmissibili, tossicodipendenza, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.

In materia di statistiche e protezione dei dati personali, disciplinate dagli articoli 32 e 33, si prevedono, al fine di migliorare la qualità dei dati statistici indonesiani e gli standard relativi alla tutela dei dati personali, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.

La cooperazione in materia di migrazione, regolata dall'articolo 34, prevede l'avvio di un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti dei fenomeni migratori, tra cui

l'immigrazione illegale e il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che necessitano di protezione internazionale. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione.

Per quanto attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, evidenzia gli articoli 35 e 36, in base ai quali l'UE e l'Indonesia collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione ed il traffico di stupefacenti, concordando gli opportuni metodi di cooperazione. In tale ambito rileva, come, tra le autorità coinvolte nella cooperazione contro le droghe, l'articolo 36 annoveri anche i servizi doganali.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 37, ai sensi del quale le Parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro derivanti da attività illecite quali il traffico di droga e la corruzione, attraverso forme di assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative in tal senso, nonché mediante scambi di informazioni e misure appropriate di contrasto a tale fenomeno, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organi internazionali operanti in questo settore, quali la *task force* Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro.

In merito alla modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica, l'articolo 39 prevede che, sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le Parti coopereranno, tra l'altro, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

A norma dell'articolo 40, le Parti contraenti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso

specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia.

Il Titolo VI, che si compone del solo articolo 41, disciplina il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo il meccanismo di disciplinato in dettaglio dall'articolo 44). La norma prevede, inoltre, la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse, attribuendo altresì al medesimo Comitato, su decisione delle Parti, anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e l'Indonesia.

Il Titolo VII (composto degli articoli da 42 a 50) reca le disposizioni finali.

A tale riguardo, l'articolo 42 prevede la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

L'articolo 43 dispone che né l'Accordo, né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso, pregiudicano la facoltà per gli Stati membri dell'UE di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.

Il meccanismo di risoluzione delle controversie è indicato dall'articolo 44, il quale, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo.

Per facilitare la cooperazione prevista dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 45 le

Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti.

Gli articoli 46 e 47 sono rispettivamente dedicati all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo, e alla definizione delle Parti.

L'articolo 48 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, la durata dell'Accordo, che è di cinque anni automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno, le eventuali modifiche, da apportare di concerto tra le Parti, nonché le modalità di denuncia dell'Accordo stesso.

L'articolo 49 dispone in merito alle notifiche tra le Parti contraenti, mentre l'articolo 50 individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.

Non essendovi profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), a più riprese, Amato BERARDI (Pdl), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa*.

Pone ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Jerusalmi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.